

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
FONDO CREDITO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010
PASSIVO

	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2010	Consistenza al 1/6/2010	Variazioni
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Avanzo economico esercizi precedenti	312.794.443,34	312.794.443,34	0,00
	TOTALE			
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	11.498.113,83	0,00	11.498.113,83
	TOTALE	324.292.557,17	312.794.443,34	11.498.113,83
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	324.292.557,17	312.794.443,34	11.498.113,83
E	DEBITI			
I	Debiti			
12	Debiti diversi			
	Debiti per concessione di crediti e anticipazioni	69.200,40	0,00	69.200,40
	Debiti diversi	192.177,19	112.678,06	79.499,13
	TOTALE	261.377,59	112.678,06	148.699,53
	TOTALE DEBITI	261.377,59	112.678,06	148.699,53
	TOTALE PASSIVO	324.553.934,76	312.907.121,40	11.646.813,36

**GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE "POSTE ITALIANE S.p.A."
FONDO CREDITO**

BILANCIO ECONOMICO PER L'ANNO 2010

		CONSUNTIVO 2010
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all. 1e)	7.139.646,93
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCOINTI	
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali)	1.782.000,00
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	8.921.646,93
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Entrate non classificabili in altre voci	618.182,71
	Totale altri ricavi e proventi	618.182,71
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.539.829,64
B	COSTO DELLA PRODUZIONE	
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	
	Spese di amministrazione	-1.240.701,85
	Onere per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione delle spese di amministrazione	-13.476,00
	Totale oneri diversi di gestione	-1.254.177,85
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.254.177,85
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	8.285.651,79
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
	Interessi sui c/c postali	158.882,06
	Interessi sulle disponibilità nei c/c bancari	8.850,00
	Interessi sul c/c con l'INPS per anticipazioni alle gestioni deficitarie	1.210.326,00
	Redditi degli investimenti patrimoniali unitari	15.570,00
	Utile di gestione degli investimenti patrimoniali di pertinenza	1.881.192,74
	Totale altri proventi finanziari	3.274.820,80
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	3.274.820,80
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	11.560.472,59
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
	Oneri tributari	-62.358,76
	RISULTATO D'ESERCIZIO	11.498.113,83
	AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	11.498.113,83

allegato n.1e)

CONTRIBUTI

Descrizione	Consuntivo 2010			
	accertati nel 2010 (1)	meno: rateo al 31 dicembre 2009 (2)	più: rateo al 31 dicembre 2010 (3)	totale (dato economico) (4)
Contributi ordinari.....	7.139.646,93		1.782.000,00	8.921.646,93
TOTALE....	7.139.646,93	0,00	1.782.000,00	8.921.646,93

allegato n. 2e)

PRESTITI

Descrizione	Consuntivo 2010			
	Consistenza all'1/06/2010	rate maturate nell'esercizio	prestiti erogati nell'esercizio	Consistenza al 31/12/2010
Piccoli prestiti	44.892.181,80	11.629.469,06	8.955.226,68	42.217.939,42
Prestiti pluriennali	145.841.020,29	15.801.022,92	18.312.386,37	148.352.383,74
	190.733.202,09	27.430.491,98	27.267.613,05	190.570.323,16

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

Si propone il testo dell'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010 e convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Art. 7

Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. (omissis....)
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (omissis...) da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (omissis...), sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (omissis...)

Nell'esercizio 2010 sono state recepite dall'INPS le specifiche normative di riferimento e le disposizioni di carattere generale delle Gestioni ex Ipost.

Si riportano di seguito le norme più significative che hanno interessato le diverse gestioni in cui è suddivisa la Gestione Speciale di previdenza per il personale delle "Poste Italiane S.p.A."

Gestione Assicurativa a ripartizione

La gestione rileva i fatti connessi con l'erogazione del trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso Poste Italiane S.p.A. e società collegate (Bancoposta Fondi, Europa gestioni Immobiliari, Poste Mobile, Poste Vita, Poste Assicur, Poste Tutela, Poste Energia, PosteCom, Poste Shop, Postel, Docutel, Postelprint, Docugest) applicando le norme previste per il personale statale (D.P.R. n. 1092/1973, D.lgs. n.503/1992, L. n. 243/2004, L. n. 247/2007).

Ai fini della determinazione della base imponibile su cui opera il prelievo contributivo, trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 1092/1973, come modificata dall'art. 15, comma 1, della legge n. 724/1994, secondo cui "con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni, esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177".

Successivamente l'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha stabilito che, a far tempo dall'1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'AGO, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il successivo comma 10 ha specificato che "nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento

della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177".

Dal combinato disposto delle predette norme deriva pertanto che le competenze accessorie sono assoggettabili a contribuzione ex art. 12 della legge n. 153/1969 solo per la eventuale parte eccedente la maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, comma. 1, legge n. 724/94.

L'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici e' fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

Successivamente, l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che "con effetto dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento".

Pertanto, dal 1° gennaio 2007 l'aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a 32,65%, di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del lavoratore.

Il funzionamento della gestione fa riferimento principalmente alle seguenti norme:

- D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

- L. 25/5/1970, n. 336 (norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti Pubblici ex combattenti ed assimilati);
- L. 29/4/1976, n. 177 (collegamento alla dinamica salariale e maggiorazione del 18%);
- L. 28/3/1991, n. 120 (benefici ai non vedenti);
- D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici);
- L. 29/1/1994, n. 71 (passaggio del trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti di Poste all'IPOST con applicazione delle relative norme pubblicistiche);
- L. 23/12/1994, n. 724 (conglobamento della I.I.S. nel calcolo della pensione e versamento contributivo sulla maggiorazione già figurativa della L. 177/76);
- L. 08/08/1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico);
- L. 27/12/1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- L. 23/08/2004, n. 243 (norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria);
- L. 24/12/2007, n. 247 (norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007, su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale);
- L. 30/07/2010, n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- L. 07/02/1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali);

Gestione Cassa integrativa del personale dell'ex azienda di Stato per i servizi telefonici

La Gestione si occupa della erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, ai sensi del d.lg. C.P.S. n. 134/1947, come modificato dall'art. 36 della legge n. 325/1968 e dall'art. 8 della legge n. 675/1975. Per effetto della legge 249/1997 è venuto meno il contributo di cui al d.lg. C.P.S. 22/1/1947 n. 134, come modificato ed integrato dall'art. 36 della legge 12/3/68, n. 325 e dall'art. 8 della legge 27/10/73 n. 674; pertanto la gestione è alimentata esclusivamente dagli interessi su investimenti in titoli di Poste Vita.

Gestione Mutualità

L'art.2, lettera F, del D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542 ha istituito la gestione prevedendo l'assistenza e la previdenza, da parte dell'Istituto Postelegrafonici, in favore del personale dipendente dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, provvedendo alla gestione dei fondi (fondi di aspettativa, di riposo e decesso) secondo le norme del relativo statuto.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 19 maggio 1977 venne adottato lo Statuto sulla gestione dei fondi di mutualità prevedendo due distinti fondi: il Fondo Vita ed il Fondo Riposo. La finalità della gestione è quella di concedere provvidenze di natura assistenziale e sanitaria ai propri iscritti.

La gestione prevede l'adesione su base volontaria e l'iscritto può chiedere la liquidazione del capitale sottoscritto ovvero una anticipazione in denaro nel limite del suddetto capitale.

Con determina del Commissario straordinario n. 37 del 12 giugno 2009, approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento n. 0091258 del 18 dicembre 2009, è stato approvato lo Statuto del "Nuovo Fondo di Mutualità".

Destinatari delle provvidenze sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e di tutte le società collegate, ed i pensionati dell'ex Ipost.

Gestione assistenza

L'attività della gestione trova la sua fonte normativa nella legge n. 208/1952, nel D.M. n. 329/1995 e nella legge n. 449/1997, art. 53. I benefici sono finanziati tramite il contributo obbligatorio di cui all'art. 3 L. n. 208/1952 a carico di tutti gli iscritti e possono variare in base al mutare delle esigenze culturali, al gradimento riscontrato da parte dell'utenza ed alle ottimizzazioni di bilancio.

Essi vengono di volta in volta determinati e descritti in bandi di concorso e vengono assegnati con apposite graduatorie.

I beneficiari individuati in base alla specifica attività, sono:

- figli di dipendenti di Poste Italiane S.p.A in attività di servizio;
- studenti orfani di ex lavoratori di Poste Italiane deceduti in attività di servizio;
- figli di pensionati IPOST
- pensionati IPOST titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità.

Con la determina commissariale n. 40 del 24 giugno 2009 sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione dei benefici assistenziali previsti per l'anno 2010.

I benefici erogati si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

- supporto alla famiglia (bonus bebè, contributi per asili nido);
- assistenza scolastica (sussidi scolastici agli orfani e borse di studio);
- complementi formativi allo studio (contributi per la formazione nel campo delle lingue straniere e nell'informatica, per corsi di abilitazione e formazione professionale);
- supporto allo studio in favore di studenti fuori sede (contributo per accesso ai convitti, e accesso alla residenza universitaria);
- turismo didattico/formativo (centri climatici estivi, corsi di orientamento professionale ed allo studio, viaggi didattici e soggiorni studio);
- benefici riservati a pensionati (soggiorni benessere, viaggi all'estero, contributi per l'università della terza età e per il telesoccorso, accesso alla residenza per anziani);
- salute (contributi per gravi malattie, ai portatori di handicap

grave);

- Premio Ipost "Giovani Laureati".

L'erogazione di benefici assistenziali a favore dei figli degli iscritti all'IPOST (borse di studio, centri vacanze, sussidi scolastici, ecc.) è alimentata dal contributo di cui all'art. 3, della legge n. 1408/1942 e all'art. 3, comma. 3, della legge n. 208/1952.

Tale norma pone a totale carico dei lavoratori iscritti alla gestione il versamento di un contributo pari allo 0,40%, calcolato sull'80% delle voci retributive fisse (stipendio tabellare, aggiunta di famiglia, indennità pensionabile ed indennità di funzione, calcolati al netto delle relative ritenute previdenziali), come chiarito dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con circolari 23 gennaio 1974 n. 4 e 19 febbraio 1974, n. 11.

Gestione Fondo Credito

La normativa che regola la gestione del Fondo Credito, oltre al citato art. 53 L. n. 449/1997 è la seguente:

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 che all'art. 48 prevede l'istituzione del Comitato per il credito e la gestione Fondo Credito.

D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, aggiornato dalla legge finanziaria per l'anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) e il regolamento di attuazione, D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950, che prevedono la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti, e dal 2005 anche per i pensionati, di accedere ad un finanziamento con rata trattenuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro ovvero dall'Istituto previdenziale. Il D.P.R. prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà della copertura assicurativa nel caso di decesso del dipendente.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che all'art. 1, comma 242 regola il contributo obbligatorio per il credito, pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335; all'art. 1, comma 246 viene regolamentato il contributo per il "Fondo Credito" dovuto dai dipendenti

dell'Ente Poste italiane, iscritti all'Istituto Postelegrafonici, sempre stabilito nella misura dello 0,35 per cento che si applica sulla retribuzione imponibile, indicata al comma 242 della legge medesima, e determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Fondo credito, a fronte della riscossione del contributo di natura obbligatoria, eroga a favore degli iscritti due tipologie di prestiti:

- piccoli prestiti nella misura minima di una mensilità, restituibile in un anno, e nella misura massima di otto mensilità, restituibile in quattro anni;
- prestiti pluriennali, concessi per fronteggiare spese documentate, che possono avere una durata quinquennale o decennale.

PAGINA BIANCA

FONDINPS - Fondo Pensione

Complementare Inps

Bilancio al 31 dicembre 2010

Relazione della Società di Revisione

PAGINA BIANCA